

le altre cose, fu detto che non era logica la distinzione dei primi chiamati assolutamente chiamati, e dei primi chiamati la cui vocazione stava ancora in pendolo. Mi si perdoni, ma io non so che logica vi sia in questa osservazione. Qual paragone si può fare tra uno che ha in suo favore la probabilità che, matematicamente calcolata, vale l'uno per cento, e l'altro che ne ha una del novantotto per cento? Noi legislatori dobbiamo procedere con norme generali; dobbiamo pertanto valutare nella nostra coscienza i diritti morali delle diverse categorie di primi chiamati, ed indennizzare quelli le cui aspettative sono già di gran peso.

In questa valutazione poi deve ammettersi un certo arbitrio, ed invocando il diritto romano (poichè parlerò anche dell'antico diritto romano, quantunque non sia più di moda), faremo ciò che dicevasi in antico: *iudicium bonæ fidei*, e non già *iudicium stricti iuris*.

Concederò ai rigoristi che questi chiamati della prima specie non abbiano un diritto *stricto iure*, ma certamente hanno un diritto di buona fede.

Quell'uomo che ha passata la metà della sua vita sapendo di avere un certo reddito, una certa posizione sociale, per cui poté darsi a certe occupazioni, dovrà poi vedersi ridotto alla miseria in un momento per un cambiamento di legislazione?

Io penso che questo cambiamento sia necessario; che i fedecommissi si debbano abolire, e non solo qui, ma in tutto lo Stato, riprendendo in ispecie lo schema di legge per l'abolizione dei fedecommissi e primogeniture nelle provincie napoletane, schema che fu già presentato, e sul quale mi rincresce che la Commissione non abbia potuto andare d'accordo, e quindi non abbia ancora presentata la sua relazione.

Io vorrei ad ogni modo che quel principio fosse accettato, perchè è richiesto dall'indole e dalla natura dei nostri tempi, ma vorrei pure che la transizione si facesse con quei riguardi che, come diceva l'onorevole Mancini, si sono usati in tutte le occasioni. Eccettuò però una legge che fu pubblicata nella repubblica Cisalpina, conosciuta nel foro sotto il nome di legge del *Sei termidoro*. Quella fu una legge rivoluzionaria, la quale sconvolse molte cose; forse tale legge in allora era giustificata dalle necessità della guerra, ma non potrebbe esserlo in questo momento.

Ora si tratta soltanto di sapere se quella classe interessante dei primi chiamati, che sono nati e cresciuti con aspettative così forti, possa veder distrutta intieramente la sua posizione ed essere ridotta in un momento alla miseria. E tutto ciò perchè? Per un amore di euritmia nella legge, perchè non si vogliono fare distinzioni e si dice semplicemente: *i primi chiamati sono tutti uguali*. Quasi che si potesse dire colla stessa logica: i birboni e gli onest'uomini sono tutti uomini, dunque trattiamoli alla stessa maniera.

Quanto al pareggio del trattamento, confesso che nè nella prima discussione, nè in questa non ho sentito una sola ragione seria che stabilisse il pareggiamento di queste due classi. Non fu discusso nemmeno perchè gli uni volessero tutto da una parte, gli altri tutto dall'altra. Io spero frattanto che la Camera non vorrà nel mese di novembre disdire ciò che ha fatto nel mese di maggio, ed accetterà l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre e farle adottare sei mesi fa, e che oggi con con convinzione anche rinforzata riproduco.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Cavour consisterebbe nell'aggiungere al primo capoverso dell'articolo secondo e dopo le parole: « nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge, » le seguenti parole: quando essi discendano in linea diretta dall'attuale investito.

Domanderò se quest'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Se non vado errato, l'emendamento proposto dall'onorevole Di Cavour è la riproduzione pura e semplice del progetto stato già votato una prima volta dalla Camera e rimandato dal Senato. Si proporrebbe adunque precisamente di contrapporre al sistema del Senato, che ha creduto dover persistere nella sua precedente opinione, una persistenza altrettanto tenace nell'opinione altra volta adottata dalla Camera.

Non posso però dissimulare che le considerazioni che hanno guidato il Senato mi sembrano d'incontrastabile valore. Esso ha creduto che il caso del primo chiamato in linea retta discendentale dall'attuale possessore, che è appunto il caso di cui si preoccupa l'onorevole marchese Di Cavour, fosse per avventura il meno meritevole d'essere contemplato con disposizione speciale di favore nella legge. Ed invero, allorchè il primo chiamato è un figlio o altro discendente, ognuno comprende che minor danno potrebbe temersi dall'adottare il sistema oggi proposto dalla nostra Commissione, cioè di dichiarare liberi tutti i beni nelle mani dell'attuale possessore. Si avrà il vantaggio da un lato di avere data libertà ad una maggiore massa di proprietà; ed applicando la regola ordinaria delle successioni, e confidando nella efficacia degli affetti paterni, si avrà al più l'effetto che, invece d'un solo figlio privilegiato con odiosa disuguaglianza, potranno essere ammessi i vari figli a partecipare dopo la morte dell'attuale possessore alle sostanze che egli lascerebbe.

Ed a moltissimi parrà preferibile una legge che permetta di ripartire doviziosi patrimoni fra tutti i figli, secondo le regole delle ordinarie successioni, anzichè ostinarsi a mantenere in un solo di questi figli, secondo la successione feudale, un concentrazione eccessivo di proprietà; il che equivale ad una forzata conservazione in certe famiglie di quest'ineguaglianza di distribuzione successoria per un'altra generazione.

Per lo contrario, ove si ragioni di un estraneo alla famiglia, di un collaterale, il quale, morendo senza figli l'attuale possessore, sarebbe stato chiamato dalla legge feudale o dal titolo d'investitura a succedere, è allora che vi ha pratica importanza a proporre e risolvere la questione, se i suoi diritti eventuali, o legittime aspettative che siano, meritino una qualche considerazione e riguardo, dappoichè costui certamente non più succederà, tolto di mezzo il sistema dei feudi, mentre i figli dell'attuale possessore, abolito pure il feudo, succederanno sempre per diritto comune; con la sola differenza che succederanno tutti con l'applicazione della legge generale di successione, invece di succedere un solo tra essi, secondo la legge feudale.

Giova ancora considerare che, concessa l'assoluta libertà e disponibilità dei beni all'attuale possessore, ed applicato il diritto comune successorio, non rimarrebbe al certo interdetta la facoltà di testare, e quindi egli non mancherebbe di avere tutte le considerazioni verso quel primogenito, o verso quello de' suoi figli che l'onorevole marchese Di Cavour suppone costituito in condizioni speciali meritevoli di riguardo. Invece non si potrà ragionevolmente presumere che un'eguale considerazione si avrebbe verso un lontano congiunto o verso un estraneo.

Queste considerazioni, che determinarono il voto del Senato, esercitano molta influenza sul mio convincimento, e non mi permettono di accettare la proposta dell'onorevole